



Trasmessa via PEC

PROVINCIA DI LECCE

E

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0010004/2022 del 10/03/2022

Firmatario: ROBERTO BUCCI



Spett.le **PROVINCIA DI LECCE**  
Settore Territorio e  
Programmazione Strategica  
Servizio Ambiente e tutela Venatoria  
Via Umberto I n.13,  
73100 - Lecce  
ambiente@cert.provincia.le.it

e p.c. **ARPA Puglia**  
Direzione Scientifica  
SEDE

Oggetto: D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. - Art. 27 bis. Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) inerente la costruzione ed esercizio di un impianto integrato denominato "Torre Pinta", di produzione elettrica da fonte fotovoltaica e di produzione agricola, sito in territorio del comune di Galatina (LE) e delle opere ed infrastrutture connesse, con potenza nominale pari a 6,0 MW. Proponente: GR VALUE DEVELOPMENT S.r.l. (P.IVA 10686610964) – Via Durini, 9 – Milano (MI), ora LECCE 1 PV a S.r.l. (P.IVA 12262230969)  
**Riscontro nota prot. 002\_22PGL1**

1

Seguito e riferimento alla pratica di cui all'oggetto, considerato che:

- con nota acquisita al protocollo ARPA Puglia n° 76674 del 05/11/2020, è stata data dall'Autorità Competente comunicazione, prot. n° 39947/2020 del 05/11/2020 della Provincia di Lecce, ai sensi dell'art 27-bis, comma 2, del D.Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii.;
- con nota acquisita al protocollo ARPA Puglia n° 47071 del 30/06/2021 è stato comunicato a questa Agenzia l'avvio della fase di pubblicazione ex art. 27 bis, comma 4 del D.Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii.;
- con nota protocollo n° 62093 del 13/09/2021, ARPA Puglia trasmetteva la valutazione tecnica finale sul progetto in oggetto;
- con nota protocollo n° 74550 del 29/10/2021, ARPA Puglia acquisiva riscontro del proponente in merito alla Valutazione tecnica finale;
- con nota prot. n° 76068 del 05/11/2021, ARPA Puglia forniva riscontro alle controdeduzioni fornite dal Proponente;
- con nota prot. n° 01124 del 07/01/2022, ARPA Puglia acquisiva ulteriore comunicazione del proponente a riscontro della Valutazione tecnica finale formulata e della risposta alle osservazioni presentate.
- con nota prot. n° 06404 del 27/01/2022, ARPA Puglia forniva riscontro alle ulteriori controdeduzioni fornite dal Proponente;
- con nota prot. n° 16309 del 08/03/2022, ARPA Puglia acquisiva ulteriore comunicazione del proponente a riscontro della Valutazione tecnica finale formulata.

**Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente**

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari  
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150  
www.arpa.puglia.it  
C.F. e P. IVA. 05830420724

**DAP Lecce**

**Servizio Territoriale**

Via Miglietta, 2 73100 Lecce  
Tel. 0832/1810018 Fax 0832/342579  
PEC: dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



Gli elaborati riferibili al progetto sono stati reperiti dal portale della Provincia di Lecce all’indirizzo: [www.provincia.le.it/PAUR\\_GRVALUE](http://www.provincia.le.it/PAUR_GRVALUE).

Si è preso atto, in particolare, di quanto dichiarato dal proponente negli ulteriori elaborati:

- prot.753\_21grvdvp\_PGL1
- prot.004\_22grvdvp\_PGL1
- prot.002\_22PGL1

*Avendo esaminato tutta la documentazione acquisita, si ribadisce quanto espresso con nota prot. n° 62093 del 13/09/2021, nello specifico, quanto evidenziato relativamente al calcolo dell’IPC che risulta corretto, visto quanto riportato nella D.D. 162/2014 (Capitolo 2 – Definizione dei criteri metodologici per l’analisi degli impatti cumulativi per impianti FER) dove è espressamente indicato che “per gli impianti sottoposti a obbligo di verifica di assoggettabilità a VIA o a VIA, sono da considerare ricadenti nel dominio (AVA) gli impianti FER provvisti anche solo di titolo di compatibilità ambientale.”*

*L’impianto F/267/08 ricade dall’interno di tale definizione, pertanto questa Agenzia ritiene debba essere considerato nel calcolo degli impatti cumulativi.*

Il proponente dichiara<sup>1</sup> che:

*“Si allega alla presente relazione:*

*- Nota Regione Puglia che, a seguito di richiesta formale della società GR Value Development, ha espresso che “con la DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIE RINNOVABILI, RETI ED EFFICIENZA ENERGETICA n. 14 del 28 febbraio 2014 si è disposto l’annullamento d’ufficio, ai sensi dell’art. 21/nonies della l.241/90, della determinazione n. 262 del 2011”. ”*

Si riscontra l’assenza di tale allegato nella documentazione per ultimo inviata dal proponente, inoltre, da una ricerca effettuata in rete lo stesso non risulta reperibile, pertanto, stante i tempi stretti della CdS programmata per il 10/03/2022 e considerato che la documentazione è stata acquisita in data 08/03/2022 da questa Agenzia, si rimanda all’Autorità Competente la valutazione dell’impianto F/267/08 all’interno del calcolo dell’IPC.

*Riguardo poi, al rispetto del secondo requisito, si osserva, quanto evidenziato nella valutazione tecnica già formulata.*

- **il criterio 2** (distanza da altri impianti > 2 Km)

*Come indicato in tabella 4, il criterio 2 non viene soddisfatto, in quanto l’impianto di progetto risulta distante meno di 2 km dagli altri impianti.*

Denominazione impianto	Distanza (metri)
F/267/08	1.000
F/CS/1800/33	1.200

<sup>1</sup> Pag. 33 - 2022.02.28\_Relazione\_Controdeduzioni.pdf



F/CS/1800/34	1.300
F/97/08	1.300
F/268/08	1.400
F/CS/1800/21	1.600
F/CS/1800/20	1.700
F/CS/1800/2	1.800
F/CS/1800/1	1.900

**Tabella 4:** Impianti in prossimità dell’impianto di progetto.

Tale criterio è supportato da quanto riportato nella *Delibera del Direttore Generale n° 11 del 11/01/2010 riportante” Integrazioni (alla D.D.G. 416 del 28/06/2010) alle linee guida per la valutazione della compatibilità ambientale di impianti di produzione di energia fotovoltaica”, capitolo V, paragrafo 3, in cui è espressamente indicato che, per soddisfare il criterio 2, la distanza dell’impianto in valutazione da altri impianti considerati deve essere < 2 km.*

Si evidenzia, inoltre, la circostanza rilevata dal proponente riguardo il criterio di analisi di tipo B, citato nella D.D. n° 162/2014, esso fa effettivamente riferimento alla valutazione di un impianto eolico, ma non è riferibile al criterio 2, citato nella *Delibera del Direttore Generale n° 11 del 11/01/2010, capitolo V, paragrafo 3, il quale fa specifico rifermento alla valutazione della relativa distanza tra impianti fotovoltaici*, che non è stato riportato nella D.D. n° 162/2014, su citata, ma che comunque rimane valido per l’istruttoria delle pratiche in capo all’Agenzia.

Nella stessa delibera del D.D.G. sopra enunciata si specifica che il mancato soddisfacimento rispettivamente del criterio 1 e del criterio 2, o anche uno solo di essi determina il non rispetto delle Linee Guida.

La scrivente Agenzia ritiene, nello specifico, di esplicitare ulteriormente, con maggiore chiarezza, i punti di contrasto che il progetto proposto presenta con i seguenti obiettivi del PPTR:

- Obiettivo specifico 2.7: Contrastare il consumo di suoli agricoli e naturali a fini infrastrutturali ed edilizi;
- Obiettivo specifico 4.5: Salvaguardare gli spazi rurali e le attività agricole: contrastare il consumo urbano, industriale e commerciale del suolo agricolo e limitare le deruralizzazioni;
- Obiettivo specifico 10.2: Rendere coerente lo sviluppo delle energie rinnovabili sul territorio con la qualità e identità dei diversi paesaggi della Puglia;
- Obiettivo specifico 10.6: Disincentivare la localizzazione di centrali fotovoltaiche a terra nei paesaggi rurali.

Alla luce di quanto sopra riportato, il progetto risulta in contrasto con gli Obiettivi Generali n° 2, 4 e 10.

A titolo di ulteriore conferma e approvazione di quanto affermato, si rimanda alla sentenza del TAR Lecce, Sezione Seconda, N. 01570/2021 REG.PROV.COLL N. 00994/2021 REG.RIC. pubblicata in data 02.11.2021.

**Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente**

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari  
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150  
www.arpa.puglia.it  
C.F. e P. IVA. 05830420724

**DAP Lecce**

**Servizio Territoriale**

Via Miglietta, 2 73100 Lecce  
Tel. 0832/1810018 Fax 0832/342579  
PEC: dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



Tanto detto, si confermano:

- 1. il parere espresso con protocollo n° 62093 del 13/09/2021,
- 2. riscontro alle controdeduzioni trasmesso con protocollo n° 76068 del 05/11/2021,
- 3. riscontro alle ulteriori controdeduzioni trasmesso con protocollo n° 06404 del 27/01/2022

con valutazione tecnica negativa.

Distinti Saluti.

Il Direttore del DAP  
(Dott. Ing. Roberto Bucci)

Il GdL  
Dott. Ing. Ettore Però  
Dott. ing. Riccardo Iennarelli